

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1300

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCI, BARBALACE, D'ADDARIO, DIGLIO, FIORINO,  
MUNDO, PIRO, SALERNO, CRISTONI, CELLINI**

*Presentata il 31 luglio 1987*

Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni il notevole interesse culturale che si è risvegliato intorno al settore dell'erboristeria ha portato ad un continuo aumento dell'uso delle piante officinali e dei loro derivati e, conseguentemente, ad un notevole incremento delle attività commerciali in questo settore creando, nel contempo, le condizioni per il sorgere e lo svilupparsi di un notevole numero di piccole e medie aziende che operano nel campo della produzione e trasformazione dei prodotti legati all'attività delle erboristerie.

D'altra parte la cautela suscitata dalle numerose controindicazioni nell'uso dei farmaci e il diffondersi delle malattie iatrogene derivanti dal loro abuso, ha stimolato nel pubblico la necessità e quindi la richiesta di prodotti naturali in grado

di manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e salutari favorendo fisiologicamente le funzioni dell'organismo.

L'intero settore dell'erboristeria è a tutt'oggi regolato dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, presentata dal Ministro dell'agricoltura e foreste di allora, dal relativo regolamento applicativo e dal regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (elenco di 57 piante da dichiarare officinali), emanati soprattutto allo scopo di regolamentare ed incrementare le coltivazioni e la raccolta delle piante officinali. In questi oltre cinquant'anni i Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della sanità, hanno emanato delle circolari con l'intento di regolamentare il commercio delle piante officinali, ma che, essendo a volte addirittura contraddittorie, poco hanno potuto a questo scopo. La

situazione odierna è tale che si potrebbe dire per assurdo, che l'attività erboristica è regolamentata più da pareri ministeriali, sentenze della Corte di cassazione e di tribunali, che da una legislazione che prenda in considerazione il settore in modo organico.

Appare quindi necessario riconsiderare nel suo complesso tutta la legislazione in materia.

La presente proposta di legge intende quindi definire in modo chiaro i profili e le figure professionali degli operatori del settore erboristico, modificando sostanzialmente la obsoleta normativa esistente.

La tradizione dell'uso e successivamente della coltivazione delle piante officinali si perde nella notte dei tempi e senza volerne fare qui la storia, peraltro estremamente interessante, non si può non darne almeno brevi cenni.

Esistono documenti storici risalenti a varie migliaia di anni prima di Cristo che comprovano l'uso delle piante officinali presso le civiltà di quelle epoche quali la cinese, egiziana, maya-atzeca, etrusca, greco-romana, ecc.

Anche in Italia lo sviluppo dell'erboristeria nei secoli è sempre stato intimamente connesso agli intrecci storici: infatti attraverso dominazioni, viaggi, esplorazioni, scoperte, la conoscenza delle piante officinali è andata ampliandosi arricchendosi anche di varie tecniche quali la estrazione e la distillazione.

La massima espansione dell'attività erboristica coincide in Italia con i secoli XVI, XVII e XVIII; gli « Orti dei semplici » prima e gli Orti botanici dopo, testimoniano una conoscenza ampia e articolata assai significativa in relazione ai tempi. Nel XIX e nella prima parte del XX secolo, lo sviluppo delle tecniche di isolamento e di sintesi chimica dei principi attivi allo stato puro, distolgono completamente l'attenzione della medicina ufficiale dall'uso delle piante officinali, lasciandone affidata la relativa tradizione esclusivamente agli erboristi, che l'hanno tenuta viva, consentendone il recupero nel momento di un risveglio d'interesse.

Ai nostri tempi, molti dei paesi più ricchi di queste tradizioni hanno disciplinato le attività dell'erboristeria.

Non mancano esempi nemmeno in Europa e fra i paesi della stessa Comunità europea come la Gran Bretagna e la Germania.

Rivendicando quanto una consolidata tradizione le ha riconosciuto di fatto, l'erboristeria chiede una seria preparazione professionale che le conferisca il diritto a continuare ad operare nel campo delle piante officinali e dei loro derivati, senza con ciò invadere il campo della chimica farmaceutica e della specialità medicinali.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di porre rimedio alla attuale carenza normativa italiana, ponendo particolare attenzione su alcuni aspetti riguardanti: la qualificazione degli operatori erboristici in qualsiasi ambito essi operino; l'incentivazione alle coltivazioni di piante officinali con un parallelo recupero di terre incolte.

I corsi di studio, la loro durata, la qualità e la quantità delle materie di insegnamento ed esame sono fra le innovazioni più importanti della presente proposta di legge. A ciò si è giunti anche tenendo conto dei risultati emersi nei responsabili dibattiti fra le maggiori associazioni di categoria degli erboristi.

La preparazione professionale specifica, culturale e pratica prevista dall'ordinamento proposto, è tale da rappresentare una reale garanzia di serietà nei confronti dei fruitori dei prodotti erboristici.

La rigorosa definizione dell'ambito nel quale l'erborista può svolgere le proprie attività previsto dalla presente proposta sottolinea la serietà e la professionalità che la categoria deve avere e che di per sé, rappresenta la migliore forma di garanzia nei confronti del pubblico.

Un quadro di tale rigorosa preparazione professionale non può non riconoscere la necessità di conservare all'erborista quella libertà di azione, da sempre esercitata nell'ambito della tradizione culturale erboristica.

Il fabbisogno di piante officinali usate in Italia nel settore erboristico ma anche,

e soprattutto, nell'industria farmaceutica, alimentare, liquoristica e cosmetica è a tualmente coperto nella misura del 15-20 per cento della nostra produzione obbligandoci ad importare la rimanente parte dall'estero. Questo contribuisce a sbilanciare di svariate decine di miliardi la nostra partita *import-export*. Per contro si va sempre più generalizzando l'opinione che il nostro paese avrebbe grosse possibilità nel campo della coltivazione delle piante officinali tanto che potrebbe coprire la crescente domanda interna e puntare ad essere esportatore così come lo era fino a prima dell'ultima guerra. Oltre tutto sono in molti ad affermare, che le piante officinali importate hanno spesso una qualità inferiore a quelle di produzione nazionale.

Una delle finalità a cui mira quindi anche la presente proposta di legge, è quella dell'incentivazione alla coltura di piante officinali che potrebbe consentire, oltre al citato riequilibrio della nostra bilancia agro-alimentare, il recupero di terre incolte e contemporaneamente un aumento dell'occupazione soprattutto giovanile, contribuendo ad alleviare uno dei problemi più pressanti di questi anni.

Due sono i titoli professionali previsti dalla presente proposta di legge, per gli operatori erboristici:

il primo abilita alla raccolta e alla prima lavorazione delle piante officinali ed è conseguibile al termine di corsi biennali organizzati dalle regioni;

il secondo è un diploma universitario conseguibile al termine di corsi triennali ed è indispensabile a chi vuole esercitare l'attività di erborista.

La presente proposta di legge si compone di ventisei articoli e della tabella delle piante tossiche non vendibili in erboristeria.

L'articolo 1 descrive gli scopi della legge.

L'articolo 2 istituisce il titolo di studio di tecnico della raccolta e della lavorazione delle piante officinali, che viene conseguito superando l'esame finale al termine di un corso biennale organizzato

dalle regioni. A tale corso si può accedere con il diploma di scuola media inferiore.

L'articolo 3 istituisce il diploma universitario di erborista, che viene conseguito superando l'esame finale di un corso triennale tenuto presso le scuole di erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia dalle università. A tale corso si può accedere con il possesso del diploma di scuola media superiore.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per tutti coloro che intendono commerciare al dettaglio o all'ingrosso i prodotti di erboristeria. Tale iscrizione è consentita solo a coloro che sono in possesso del diploma di erborista.

L'articolo 5 definisce i prodotti vendibili in erboristeria.

L'articolo 6 definisce le caratteristiche delle piante e loro derivati che non possono essere vendute in erboristeria.

Gli articoli 7 e 14 definiscono le autorizzazioni e gli obblighi a cui debbono attenersi coloro che intendono raccogliere, lavorare e commerciare all'ingrosso le piante di cui al precedente articolo 6.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono la costituzione, le funzioni e la composizione della commissione per i problemi dell'erboristeria.

Gli articoli 11, 12 e 13 dettano le norme che debbono essere osservate nel confezionamento e nell'etichettatura dei prodotti erboristici.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 riguardano l'incentivazione alla coltivazione delle piante officinali, il finanziamento della ricerca finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione delle piante officinali, la promozione dell'informazione ed educazione all'uso di tali piante.

Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 prescrivono le sanzioni a carico dei contravventori le disposizioni previste dalla presente proposta di legge.

Gli articoli 24, 25 e 26 dettano le norme transitorie riguardanti coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di raccolta, lavorazione e commercio dei prodotti erboristici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge disciplina l'attività professionale degli operatori del settore erboristico, la commercializzazione delle piante officinali e, inoltre, detta norme per garantire la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei prodotti di erboristeria.

## ART. 2.

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di raccolta della flora spontanea o di uso medicinale ed erboristico, di prima lavorazione, essiccazione, tagliatura, triturazione e conservazione delle piante officinali devono dimostrare di essere in possesso del diploma di tecnico della raccolta e della lavorazione.

2. Il titolo di cui al comma 1 si consegue dopo aver frequentato un corso biennale di formazione professionale di tecnica della raccolta e della lavorazione di piante officinali, istituito dalle regioni.

3. Per poter frequentare il corso di tecnico della raccolta e della lavorazione il richiedente deve essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

4. Le materie d'insegnamento obbligatorio per il corso di tecnica della raccolta e della lavorazione devono attenersi ai seguenti criteri:

a) conoscenza di base di botanica, chimica e biochimica;

b) tecniche di estrazione, essiccazione, trasformazione, immagazzinamento, conservazione delle piante officinali, loro parti e derivati;

c) conoscenza della legislazione sulla lavorazione e conservazione delle piante officinali, loro parti e derivati.

5. I corsi devono avere carattere teorico e pratico.

## ART. 3.

1. Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia delle università, con il concorso delle facoltà di agraria, scienze e medicina, a chi, avendo frequentato un corso triennale, ne abbia superato l'esame finale. Le materie obbligatorie di insegnamento e di esame per il conseguimento del diploma di erborista devono attenersi ai seguenti criteri:

a) curare la conoscenza delle discipline botaniche, biologiche, farmagnostiche, fitogeografiche ed etnologiche attinenti alla professione di erborista;

b) fornire conoscenze legislative sull'uso delle piante officinali, loro parti e derivati di impiego erboristico;

c) fondare le conoscenze teoriche in esercitazioni pratiche e di laboratorio;

d) fornire tecniche di controllo della qualità delle droghe vegetali;

e) fornire conoscenze relative al commercio e all'industria erboristica.

2. Possono essere ammessi alla scuola di erboristeria solo coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore.

3. Il diploma di erborista nonché i titoli di studio previsti dal successivo articolo 4, ultimo comma, oltre alla raccolta ed alla lavorazione delle piante officinali, abilitano a:

a) vendere all'ingrosso e al dettaglio piante, parti di piante e loro derivati;

b) preparare, distillare e miscelare dette piante o parti di esse;

c) illustrare la proprietà e l'uso dei prodotti posti in vendita.

## ART. 4.

1. L'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di erboristeria è subordinato all'iscrizione nel re-

gistro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 24 della citata legge.

2. Per l'iscrizione nel registro il richiedente deve essere in possesso del diploma di erborista.

3. Può essere preposto a un punto di vendita di erboristeria solo chi è in possesso del titolo di erborista.

4. Coloro che sono in possesso della laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, purché abbiano sostenuto gli esami di farmacognosia e botanica farmaceutica, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio e possono esercitare il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti di erboristeria senza autorizzazione.

#### ART. 5.

1. Possono essere vendute nei negozi di erboristeria tutte le piante aromatiche ed officinali, le parti di esse, singole o miscelate, i loro derivati, singoli o complessi, che non sono inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

2. Possono, inoltre, essere venduti in erboristeria:

a) i cereali ed i legumi integrali e loro derivati;

b) i prodotti apistici e loro derivati, singoli o complessi;

c) le argille e loro derivati, nonché i prodotti cosmetici a base vegetale.

#### ART. 6.

1. Non possono essere poste in vendita in erboristeria le piante officinali comprese nell'elenco allegato alla presente legge.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentita la Commissione per l'erboristeria, può aggiornare il suddetto elenco, includendo altri prodotti altamente tossici, che possono arrecare all'organi-

smo umano danni irreversibili, se assunti per un qualsiasi periodo di tempo, ovvero determinare dipendenza fisica e psichica.

#### ART. 7.

1. La raccolta, la lavorazione ed il commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco allegato alla presente legge è consentita solo a coloro che, già muniti di uno dei titoli previsti dalla presente legge, sono in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a ciò delegate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma precedente deve indicare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e le modalità per garantire i necessari controlli di qualità.

3. L'autorizzazione conferisce la facoltà di raccolta, lavorazione e commercio, di cui al comma 1, al soggetto a cui l'autorizzazione stessa è intestata: questa non può essere ceduta, né utilizzata, da altri soggetti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 è trasmesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al sindaco e all'unità sanitaria locale territorialmente competenti.

#### ART. 8.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale, costituisce la Commissione per i problemi dell'erboristeria fissandone le norme di funzionamento.

2. La Commissione ha funzione di consulenza tecnica nelle materie di cui alla presente legge.

3. La Commissione deve essere convocata almeno due volte l'anno, e una copia del verbale della riunione deve essere inviata a tutti i suoi membri.

#### ART. 9.

1. La Commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un suo delegato.

2. La Commissione è composta da un funzionario del Ministero della sanità con funzioni anche di segretario, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da tre professori universitari, esperti rispettivamente nelle seguenti materie: botanica farmaceutica, farmacologia-farmacognosia, agraria, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Fanno inoltre parte della Commissione tre periti erboristi designati dalle associazioni professionali degli erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due in rappresentanza dei dettaglianti, uno in rappresentanza dei grossisti, un rappresentante dei tecnici della raccolta e prima lavorazione, nonché un farmacista designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei farmacisti.

4. I membri della Commissione durano in carica quattro anni.

#### ART. 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentita la Commissione per l'erboristeria, stabilisce con proprio decreto:

a) i piani di studio per il conseguimento dei titoli di cui agli articoli 2 e 3;



b) i criteri dei corretti requisiti della raccolta, la determinazione delle scadenze di utilizzazione delle piante nonché i requisiti di immagazzinamento delle stesse;

c) la nomenclatura botanica da utilizzare, mediante la pubblicazione di un tabulato erboristico, con corrispondenze botaniche e linguistiche;

d) la terminologia scientifica da usare nella elencazione delle proprietà delle piante officinali che devono essere indicate nella etichettatura delle medesime e dei loro prodotti.

#### ART. 11.

1. È fatto divieto di produrre, vendere, detenere per vendere e distribuire per il consumo prodotti erboristici non corrispondenti ai requisiti previsti nell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

#### ART. 12.

1. I contenitori di prodotti erboristici destinati a conservare materiali vegetali per la vendita sfusa devono indicare il nome comune e quello botanico delle piante contenute o utilizzate, il nome della ditta produttrice o importatrice.

2. Dette indicazioni devono altresì essere presenti sui contenitori usati alla produzione e nel commercio all'ingrosso delle piante officinali utilizzabili in erboristeria.

3. Sui prodotti erboristici confezionati deve inoltre essere indicata la quantità complessiva delle piante contenute.

#### ART. 13.

1. Le confezioni delle piante per uso erboristico devono recare oltre a quelle previste dal precedente articolo, le indicazioni terminologiche regolarmente riconosciute in relazione alle proprietà naturali del prodotto, nonché, a giudizio della

Commissione sull'erboristeria, le indicazioni e gli avvertimenti sulle modalità di utilizzazione.

2. Le norme di cui al precedente comma non si applicano alla camomilla per la quale valgono le norme della legge 30 ottobre 1940, n. 1524.

#### ART. 14.

1. Le persone autorizzate alla raccolta, prima lavorazione e commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco allegato alla presente legge devono tenere appositi registri di carico e di scarico nei quali segnare, appena avvenuti, i movimenti delle partite di piante coltivate, conservate e vendute.

#### ART. 15.

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

*a)* promuovere la costituzione, anche nell'ambito o con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni (anche mediante tecniche colturali basate su metodi esenti dall'utilizzo di prodotti chimici) e la lavorazione delle piante officinali in grado di fornire prestazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e altro materiale riproduttivo, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle piante officinali;

*b)* promuovere la coltivazione delle piante officinali, in particolare con il recupero delle terre incolte, mediante contributi di investimento e di esercizio a cooperative, consorzi o privati che presentino dei piani di riconversione colturale o che dimostrino di praticare i metodi colturali propri di una agricoltura esente dall'utilizzo di prodotti chimici;

c) promuovere la creazione di centri cooperativi e consortili per la trasformazione preliminare e per la conservazione delle piante officinali, loro parti e derivati;

d) promuovere corsi di formazione e aggiornamento professionale per i coltivatori e i raccoglitori di piante officinali, comprendenti anche l'insegnamento delle tecniche colturali proprie di un'agricoltura esente dall'uso di prodotti chimici.

#### ART. 16.

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto superiore di sanità, delle università e del Ministero dell'agricoltura e foreste sono previsti e finanziati specifici programmi di ricerca sulle piante officinali finalizzati al miglioramento delle loro proprietà erboristiche e farmacologiche o delle relative tecniche di produzione, essiccamento e conservazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora finanzino programmi di ricerca con gli obiettivi di cui al comma precedente, ne informano il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 17.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad integrare le loro leggi di protezione della flora con l'approvazione di norme che fissano:

a) il limite entro il quale è consentita la libera raccolta dei prodotti della flora spontanea sia a scopi erboristici commerciali sia a scopo personale o familiare;

b) l'elenco delle specie officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.

## ART. 18.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei loro programmi di attività in materia di educazione sanitaria, promuovono, attraverso i comuni, le unità sanitarie locali e la scuola, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili in erboristeria, la corretta informazione ed educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle relative tradizioni popolari, sulla protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.

## ART. 19.

1. Chiunque senza i titoli prescritti raccoglie, lavora e commercia all'ingrosso o vende al dettaglio le piante comprese nello elenco allegato alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## ART. 20.

1. Chiunque mette in commercio e detiene per la vendita prodotti erboristici in violazione agli articoli 12 e 13 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## ART. 21.

1. Chiunque autorizzato alla raccolta, lavorazione e al commercio all'ingrosso delle piante di cui all'elenco allegato alla presente legge, non tiene regolarmente i prescritti registri di carico e scarico, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

## ART. 22.

1. Chiunque, senza essere in possesso dei titoli di cui alla presente legge, professionalmente coltiva, trasforma o fa commercio di piante e parti di piante officinali è punito con una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## ART. 23.

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti sono di competenza del comune. Esse sono disposte dal sindaco.

## ART. 24.

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano il commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico, in qualità di titolari o preposti a un punto di vendita, in forza del diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o della laurea in farmacia, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Tale istanza deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 25.

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pur non possedendo il diploma di erborista, sono titolari di una autorizzazione amministrativa per il commercio di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico, sono autorizzati a continuare la propria

attività a condizione che conseguano il titolo di cui all'articolo 3 entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni devono organizzare per essi appositi corsi propedeutici tenendo conto dei livelli scolastici di partenza e della esperienza professionale acquisita secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

#### ART. 26.

1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma della legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di raccolta e lavorazione di piante officinali non essendo in possesso del diploma di erborista previsto da tale legge, hanno diritto a continuare la propria attività a condizione che, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, conseguano il titolo di cui all'articolo 2.

ALLEGATO

(v. articolo 5).

## ELENCO DI PIANTE TOSSICHE NON VENDIBILI IN ERBORISTERIA

Aconitum sp.	Evonymus europaeus L.
Actaea spicata L.	Eupatorium rugosum L.
Adonis sp.	Euphorbia sp.
Aethusa cynapium L.	Exogonium purga Benth.
Anacyclus Pyretrum D.C.	Gratiola officinalis L.
Anagallis arvensis L.	Helleborus sp.
Anamirta cocculus L.	Hyoscyamus sp.
Anemone nemorosa L.	Juniperus sabina L.
Aristolchia sp.	Laburnum anagyroides Med.
Arum sp.	Lobelia inflata L.
Asarum europaeum L.	Lonicera sp.
Aspidosperma quebracho Schlecht	Lycium europaeum L.
Atropa belladonna L.	Mandragola officinarum L.
Banksia abyssinica Bruce	Narcissus pseudo-narcissus L.
Bryonia cretica L.	Nerium oleander L.
Caltha palustris L.	Nicotina tabacum L.
Claviceps purpurea Tulane	Oenanthe crocata L.
Clematis vitalba L.	Paris quadrifoliata L.
Colchicum autumnale L.	Periploca graeca L.
Colutea arborescens L.	Prunus laurocerasus L.
Conium maculatum L.	Ranunculus sp.
Consolida regalis Carn.	Rauwolfia serpentina Benth.
Convallaria majalis L.	Rhus cotinus L.
Corydalis sp.	Sanguinaria canadensis L.
Coumarouma odorata Wild.	Scilla sp.
Coumarouma oppositifolia Aubl.	Solanum nigrum L.
Cucumis colocynthis L.	Strofantus sp.
Datura sp.	Strychnos sp.
Daphne sp.	Tabernanthe iboga Baill.
Dieffenbachia picta Schott	Taxus bacata L.
Digitalis sp.	Uragoga sp.
Ecballium elaterium A. Rich.	Veratrum sp.
Ephedra distachya L.	Viburnum lantana L.